



# *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI

DGPQA – Pqa 1

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Terra d’Otranto” registrata come Denominazione di Origine Protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 87 del 21 marzo 1998.

## IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio del 11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO in particolare l’articolo 24 comma 5. del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di Origine Protetta “Terra d’Otranto”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l'allegato III del Regolamento che definisce le aree della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0447256 del 20/09/2022;

VISTO la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12639 del 06/04/2018 inerente al riconoscimento delle cultivar di olivo "Leccino" e "FS 17" come resistenti a Xylella fastidiosa sub specie "pauca";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)";

VISTO la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 127 del 17/11/2022 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201;

VISTO la Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 75 del 03/08/2021 recante "Reg. (UE) 2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201 "Autorizzazione dell'impianto di piante specificate in zone infette" con la quale si autorizza, ai sensi della lettera b) dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1201, l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti, tolleranti o a bassa suscettibilità alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, nelle zone infette...in particolare olivo: varietà Leccino e FS17;

VISTO la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866 del 12/12/2022 "Approvazione Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al) in Puglia. Biennio 2023-2024";

VISTO l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. "Terra d'Otranto" in data 03/07/2024, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. "Terra d'Otranto"; tale richiesta è motivata dalla diffusione del batterio della c.d. Xylella Fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;

VISTO la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia n. 251 del 10 luglio 2024, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d'Otranto e la nota n. 14504 del 29/07/2022 della Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti nelle varietà di olivo, Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulle varietà di olivo resistenti o tolleranti al batterio";

PRESO ATTO che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della D.O.P. "Terra d'Otranto" ricade nella zona infetta di cui all'art. 4 co. 2 del Reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1 alla Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 179 del 14/12/2020 e n. 69 del 27/07/2021;

CONSIDERATO che:

- gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Università di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da Xylella Fastidiosa hanno

evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilità al batterio delle cultivar Cellina di Nardò e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;

- al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno;
- i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardò, le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
- è necessario ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varietà di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;

TENUTO CONTO che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. "Terra d'Otranto" a partire dalla campagna olearia 2024/2025 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del "Terra d'Otranto" ai sensi del citato art. 24, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

CONSIDERATO che il decreto del 23 luglio 2024 recante "Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31-07-2024 presenta errori materiali e che, pertanto, risulta necessario procedere alla sua sostituzione.

RITENUTO che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. "Terra d'Otranto" e che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del "Terra d'Otranto" DOP;

## **DECRETA**

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Terra d'Otranto" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 è modificato negli articoli 2,4,6 come di seguito riportato:

### **ART. 2 (Varietà di olivo)**

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò, Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina), *Leccino e FS-17 (denominata Favolosa)* per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli

oliveti in misura non superiore al 40%.

#### **ART. 4** **(Caratteristiche di coltivazione)**

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e alta intensità prevista per la varietà Leccino e FS-17, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. E' consentita una densità massima per gli oliveti tradizionali di 400 piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta intensità di 1200 piante per ettaro.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

#### **ART. 6** **(Caratteristiche al consumo)**

All'atto dell'immissione al consumo l'olio All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-Valutazione organolettica:

colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;

fruttato: mediana  $\geq 1$

piccante: mediana  $\geq 1$

amaro: mediana  $\geq 1$

Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo, carciofo, cicoria, pomodoro, frutta di bosco.

- Valutazione chimica

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,35 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi:  $\leq 12$  Meq O<sub>2</sub>.

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2024/2025.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione "Terra d'Otranto", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento 23 luglio 2024 recante “Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 31-07-2024.

Roma,

Il Dirigente  
Pietro Gasparri  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



PIETRO GASPARRI  
MASAF  
DIRIGENTE II  
FASCIA  
15.01.2025 18:45:42  
GMT+02:00